N. R.G. 3165/2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

Verbale telematico della causa n. R.G. 3165/2017

tra

e

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Oggi 12/04/2018 innanzi al Giudice Dott. Francesco Perrone nella causa n. 3165 /2017 R.G. sono comparsi l'avvocato delfino, l'avvocato Sciandrello, i quali insistono. Il giudice decide come da sentenza letta in udienza.

Il Giudice Dott. Francesco Perrone





REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA

Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Perrone ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° Grado iscritta al ruolo al n. 3165/2017 R.G., promossa da

, con il patrocinio dell'avv. BAIOCCHI DAVIDE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BAIOCCHI DAVIDE

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (C.F. 02121151001), con il patrocinio dell'avv. SCIANDRELLO ANITA, elettivamente domiciliato in VIA DELU' 3 35139 PADOVA presso il difensore avv. SCIANDRELLO ANITA

OGGETTO: assegno nucleo familiare.

Premesso che:

 il ricorrente domanda "in via principale: accertare e dichiarare l'applicabilità della disciplina dettata dalla direttiva comunitaria self-executive 2003/109/CE in materia di assistenza e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del sig."



a percepire l'Assegno per il Nucleo Familiare con decorrenza 01/08/2012 e comunque alle medesime condizioni alle quali detto assegno viene riconosciuto ai cittadini italiani, come da causali di cui in narrativa; e conseguentemente condannare l'INPS a corrispondere al sig. somma netta di € 16.223,75, quale importo dovuto a titolo di

Assegni per il Nucleo Familiare arretrati, relativi al periodo 04 aprile 2015 – 30novembre 2017, oltre alle somme, a titolo di ANF, che si andranno a maturare sino alla data di pubblicazione della sentenza; Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo e fatto salva o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia; Con vittoria di spese e competenze professionali di lite e oneri fiscali come per legge e con richiesta di distrazione delle spese legali ex art. 93 cpc. in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara procuratore antistatario";

- si costituisce l'Inps domandando il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; rilevato che in causa è documentalmente riscontrato, e comunque non contestato, che:
 - il ricorrente dal 01.01.1991 presta regolarmente attività lavorativa sul territorio Nazionale (doc. 1);
 - in data 31/12/1995 il ricorrente contraeva, in Senegal, matrimonio con la sig.ra c. 2). Dall'unione, nascevano i figli:

padre dei figli minori 4) e

- nell' anno 2010, avendo tutti i requisiti richiesti dal T.U. sull'immigrazione, la Prefettura di Padova rilasciava al sig.
 n il Permesso soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – CE (doc. 6);
- in data 24.07.2017, il sig.
 presentava domanda volta ad ottenere l'autorizzazione agli assegni per il nucleo familiare (ANF), con decorrenza 1/08/2012 (doc. 7) che veniva rigettata con provvedimento dell'INPS di Camposampiero datato 7/08/2017 in quanto "il richiedente ha autocertificato che i figli sono residenti in Senegal" (doc. 8);
- con ricorso amministrativo del 28/09/2017, presentato on line in data 7/10/2017, e protocollato al n. INPS.5492.07/10/2017.0021188 (doc. 9), il sig. impugnava il provvedimento di rigetto all'autorizzazione agli Assegni per il Nucleo Famigliare dell'INPS di Camposampiero del 7/8/2017 (doc. 8), motivando, in fatto e in diritto, la richiesta di ricevere il beneficio assistenziale;
- con comunicazione del 22/11/2017 il Comitato Provinciale competente comunicava al sig.
 e il ricorso amministrativo veniva respinto in quanto "nella
 domanda di ANF il ricorrente allega autocertificazione nella quale dichiara che la moglie e i
 figli risiedono in Senegal; (...) con il Senegal non è stipulata una convenzione
 internazionale in materia di trattamenti di famiglia requisito essenziale per l'accoglimento
 della domanda di ANF e che nulla rileva, nel caso di specie, la titolarità del ricorrente di
 permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo con conseguente conferma del
 provvedimento opposto" (atto 1);

ritenuto che:

- l'art. 2, comma 6 bis del legge n. 153/1998, istitutiva del beneficio degli Assegni Nucleo Familiare, stabilisce che "non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia [...]";
- è evidente che la legge n. 153 del 1998 richiede per il riconoscimento del contributo assistenziale il requisito della residenza in Italia dei familiari del richiedente. Tale requisito è



- richiesto dal legislatore con riferimento ai soli cittadini stranieri, anche se titolari di permesso di soggiorno cosiddetto "di lungo periodo" di cui all'articolo 9 del testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), non anche ai cittadini italiani;
- pertanto, la legge n. 153/1998, nella parte in cui riserva agli stranieri lungo-soggiornanti un diverso trattamento rispetto a quello assicurato ai cittadini italiani, viola quanto disposto dall'art. 11, commi 1 e 4 della direttiva 2003/109/CE "relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo", a norma del quale "il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda [...] le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione sociale [...] gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali";
- a tale riguardo, deve ritenersi che l'assegno per il nucleo familiare abbia natura di prestazione assistenziale ed essenziale, in merito alla quale pertanto l'operatività del principio di parità di trattamento non può essere limitato;
- quanto alla natura assistenziale, essa è stata riconosciuta dalla Corte di Cassazione con sentenza 30 marzo 2015 n. 6351, in quanto si tratta di beneficio "finalizzato ad assicurare una tutela in favore delle famiglie in stato di effettivo bisogno economico ed attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici (e quindi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro) ovvero minorenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età ha natura assistenziale";
- quanto alla natura di prestazione essenziale, il 13° Considerando della direttiva 2003/109/CE prevede che "con riferimento all'assistenza sociale, la possibilità di limitare le prestazioni per soggiornanti di lungo periodo a quelle essenziali deve intendersi nel senso che queste ultime comprendono almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza a lungo termine. Le modalità di concessione di queste prestazioni dovrebbero essere determinate dalla legislazione nazionale":
- a tale riguardo, l'assegno per il nucleo familiare assolve una diretta funzione di "sostegno di reddito minimo", espressamente connessa e parametrata anche alla presenza dei figli minori nonché all'eventuale esistenza della famiglia di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici;
- pertanto, alla luce del lume interpretativo promanante dal 13º Considerando citato, l'assegno per il nucleo familiare presenza le caratteristiche proprie della prestazione "essenziale" secondo il significato riconosciuto dal diritto eurounitario;
- pertanto l'art. 2, comma 6 della legge n. 153/1988 deve essere disapplicato per contrasto con la direttiva 2003/109/CE nella parte in cui la norma nazionale subordina, a differenza di quanto previsto per i cittadini italiani, il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare agli stranieri lungo-soggiornanti al requisito della residenza in Italia dei loro familiari;
- è peraltro ravvisabile un secondo profilo di incompatibilità della norma nazionale con il diritto dell'Unione Europea;
- l'art. 12, comma I della Direttiva 2011/98/UE, in materia di diritto alla parità di trattamento, stabilisce che "i lavoratori dei Paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento dei cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne [...] e) i settori della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) n. 883/2004";
- a norma dell'art. 3, comma 1 della Direttiva 2011/98/UE, "i lavoratori di paesi terzi" cui l'art. 12 comma 1 fa riferimento sono: "[...] b) i cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del Diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; e c) i cittadini di paesi

- terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del Diritto dell'Unione o nazionale":
- quanto alla definizione sostanziale del concetto di "sicurezza sociale" cui l'art. 12 lett. e) della Direttiva 2011/98/UE fa riferimento, l'art. 3, comma 1 del Regolamento CE n. 883/2004 "si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti [...] b) le prestazioni di maternità e di paternità assimilate;[...] j) le prestazioni familiari";
- la prestazione dell'assegno per il nucleo familiare è da considerarsi "prestazione familiare" ai sensi e per gli effetti della lett. j) dell'art. 3, comma 1 del regolamento CE n. 883/2004;
- sia l'art. 12, comma 1 della direttiva 98/2011 in quanto recante norma di dettaglio assistita da efficacia diretta verticale, seppur non recepita nel nostro ordinamento nonostante l'emanazione del decreto legislativo di recepimento n. 40/2014 ed essendo comunque venuto a scadenza il termine di recepimento sia l'art. 3, comma 1 del Regolamento CE n. 883/2004 hanno efficacia diretta e incondizionata nell'ordinamento interno, senza necessaria frapposizione di alcun atto di diritto nazionale di recepimento, con obbligo di disapplicazione delle disposizioni interne eventualmente contrastanti;
- a tal riguardo, l'art. 2, comma 6 bis del legge n. 153/1998, nella parte in cui esclude dalla platea dei possibili percettori dell'assegno per il nucleo familiare i cittadini di Paesi terzi i quali siano lavoratori stabilmente residenti sul territorio nazionale, anche in quanto titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, si pone in contrasto con le norme eurounitarie ora citate, le quali non subordinano ad alcuna ulteriore limitazione cronologica il requisito del possesso di un valido titolo lavorativo;
- pertanto, in diretta applicazione delle citate disposizioni della Direttiva 2011/98/UE e del Regolamento CE n. 883/2004, il diritto all'assegno per il nucleo familiare dev'essere riconosciuto anche ai lavoratori di Paesi terzi così come qualificati dall'art. I, lett. b) e c) della precitata direttiva, in tal modo includendo anche i lavoratori stabilmente residenti sul territorio nazionale, compresi quindi i titolari del permesso di soggiorno c.d. di lungo periodo;
- per quanto riguarda il quantum e la data di decorrenza della prestazione, nessuna contestazione sollevata dalla difesa resistente;
- è pertanto accertato anche il quantum dovuto alla ricorrente anche a titolo di arretrati relativi al periodo 4 aprile 2015 – 30 novembre 2017, per la somma netta di € 16.223,75. Sono altresì dovuti gli arretrati ulteriormente maturati nel periodo successivo al 30 novembre 2017:
- il ricorso è pertanto integralmente accolto;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva, disattesa ogni diversa istanza:

- accerta il diritto di a percepire l'Assegno per il Nucleo Familiare con decorrenza dall'1/8/2012, oltre arretrati e rivalutazione monetaria ed interessi maturati sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo;
- condanna l'INPS a corrispondere a Assegno per il Nucleo Familiare con decorrenza dall'1/8/2012, oltre arretrati e rivalutazione monetaria ed interessi maturati sulle somme rivalutate dal dovuto al saldo;
- condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3000,00, oltre Iva, cpa e spese generali.

Padova, 12 aprile 2018

Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Perrone



RG n. 3165/2017